

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 272

a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni

presentata in data 6 marzo 2019

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

Art. 1

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 18 ter".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, la circoscrizione elettorale è unica e corrisponde al territorio della Regione Marche."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 9 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Liste, gruppi di liste e coalizioni)

1. Nella circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste presentate nella circoscrizione elettorale e contrassegnate dal medesimo simbolo.

4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

5. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.

6. In ogni lista, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 10 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Presentazione delle liste di candidati)

1. Le liste dei candidati devono essere presentate ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della

legge 108/1968 alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. Deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta.

6. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.

7. Alla lista dei candidati sono allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;
- c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
- 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
 - 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;
 - 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.

È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

- a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
- b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
 - 1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale;
 - 2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.”.

Art. 5

(Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 27/2004)

1. Nella rubrica dell'articolo 14 della l.r. 27/2004 le parole: e schede per la votazione” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 27/2004 è abrogato.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Schede elettorali)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista regionale, affiancato da quattro righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste regionali con il medesimo candidato alla carica di Presi-

dente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente ed il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

5. La scheda per l'elezione del Presidente della Giunta regionale, nell'eventuale secondo turno elettorale, reca entro un apposito rettangolo il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta, affiancato dal contrassegno del candidato stesso e, al di sotto, i contrassegni delle liste regionali collegate. I due rettangoli sono collocati entro un più ampio rettangolo nel rispetto dell'ordine progressivo che le coalizioni avevano nel primo turno elettorale.

6. Le schede di votazione sono realizzate, rispettivamente, sulla base di quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4 e secondo il modello descritto nell'Allegato A alla presente legge e sulla base di quanto stabilito al comma 5 e secondo il modello descritto nell'Allegato B alla presente legge.”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 27/2004, come sostituito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 16 bis (Modalità di votazione)

1. L'elettore può esprimere un voto per una delle liste regionali e un voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, anche se non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno, rispettivamente, nel rettangolo relativo alla lista prescelta e un segno sul contrassegno o sul nome e cognome di uno dei candidati alla carica di Presidente.

2. L'elettore può, altresì, esprimere uno o più voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato o fino a quattro candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di più preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze diverse dalla prima.

3. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto il voto per una delle liste regionali, senza alcun voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, il voto s'intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.

4. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto il voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, il voto s'in-

tende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.

5. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto il voto di preferenza senza tracciare alcun segno nel rettangolo relativo alla lista regionale, il voto s'intende validamente espresso anche a favore della lista alla quale il candidato o i candidati appartengono e, se non espresso un voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, il voto s'intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nell'eventuale secondo turno elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta, l'elettore esprime il suo voto per uno dei due candidati Presidente della Giunta tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome e cognome del candidato prescelto.”.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis (Cifre elettorali circoscrizionali e regionali delle liste, delle coalizioni e dei candidati)

1. Ai fini dell'attribuzione dei trenta seggi di consigliere regionale indicati all'articolo 4, comma 2, si intende per:

- a) cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista regionale, che coincide con la cifra elettorale regionale, quella data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) cifra individuale dei candidati di ciascuna lista regionale, quella data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, che coincide con la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, quella data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti validi espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
- d) cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, che coincide con la cifra elettorale individuale regionale, quella data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione.”.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 ter (Elezione del Presidente della Giunta regionale)

1. È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che raggiunge una cifra elettorale individuale regionale pari o superiore al 50% della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente.

2. Qualora nessun candidato raggiunga la cifra elettorale individuale regionale indicata al comma 1 si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta che hanno ottenuto al primo turno la prima e la seconda cifra elettorale individuale regionale. In caso di parità partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, partecipa al ballottaggio il candidato con la cifra elettorale individuale regionale più alta dopo i primi due. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste, i gruppi di liste o l'insieme dei gruppi di liste dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

5. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto il candidato collegato con la coalizione regionale che al primo turno ha raggiunto la maggior cifra elettorale regionale. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d'età.”.

Art. 10

*(Inserimento dell'articolo 18 quater
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 18 ter della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 quater (Elezione alla carica di consigliere di candidati Presidente della Giunta regionale)

1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale s'intende eletto anche alla carica di consigliere regionale.

2. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto, in caso di elezione del Presidente della Giunta regionale al primo turno elettorale la cifra elettorale individuale regionale più alta subito dopo il candidato eletto ovvero che, in caso di elezione del Presidente della Giunta al secondo turno elettorale non è stato eletto Presidente è, altresì, eletto consigliere regionale. A tal fine gli è riservato un seggio con le modalità indicate all'articolo 19, comma 3.”.

Art. 11

*(Inserimento dell'articolo 18 quinquies
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 18 quater della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 quinquies (Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 19.”.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 19 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Operazioni dell'Ufficio centrale regionale dopo il primo turno elettorale)

1. L'Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 19 bis, comma 1.

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale:

- a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista regionale, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera a);
- b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista regionale, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera b);
- c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera c);
- e) determina la cifra individuale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera d);

f) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ha la maggiore cifra elettorale individuale regionale. Se lo stesso ha riportato la cifra indicata all'articolo 18 ter, comma 1, il Presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale tale candidato; altrimenti il Presidente dell'Ufficio centrale regionale dichiara che per l'elezione del Presidente della Giunta si procede ad un secondo turno elettorale con le modalità di cui all'articolo 18 bis.

4. L'attribuzione dei trenta seggi di consigliere indicati all'articolo 4, comma 2, alle coalizioni e ai gruppi di lista è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.

5. A tal fine, l'Ufficio centrale regionale:

- a) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1,2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- b) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera a), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. I seggi che residuano dalle operazioni indicate all'articolo 18 quater sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera b);
- c) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla ca-

rica di consigliare i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

7. Quindi il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera c).”.

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 19 bis della l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 19 bis (Processi verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del processo verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima seduta del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”.

Art. 14

(Allegati A e B della l.r. 27/2004)

1. L'Allegato A della l.r. 27/2004 è sostituito dall'Allegato A di questa legge.

2. Dopo l'Allegato A della l.r. 27/2004 è aggiunto l'Allegato B inserito da questa legge.

Art. 15

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale**

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

(parti interna ed esterna della scheda elettorale in formato grafico)

Esemplificazione grafica della parte esterna

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE della REGIONE MARCHE </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">(data della votazione)</p> <p style="text-align: center;">CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE</p> <p style="text-align: center;">delle Marche _____ (MARCHE)</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> SCHEDA PER LA VOTAZIONE </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> FIRMA DELLO SCRUTATORE <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; font-size: x-small;"> BOLLO DELLA SEZIONE </div> </div>	

Esemplificazione grafica della parte interna

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 10px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">voto premetto</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="flex-grow: 1; text-align: left; font-size: x-small;"> nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 10px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">voto premetto</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="flex-grow: 1; text-align: left; font-size: x-small;"> nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 10px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">voto premetto</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="flex-grow: 1; text-align: left; font-size: x-small;"> nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 10px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">voto premetto</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 10px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">voto premetto</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="flex-grow: 1; text-align: left; font-size: x-small;"> nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-right: 10px;"></div> <div style="flex-grow: 1;"> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">voto premetto</p>	

**Modello della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale
nel secondo turno elettorale**

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in due parti uguali.

Ciascuna delle due parti contiene in un apposito rettangolo il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste ad esso collegati. Tali simboli sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale.


Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

La scheda deve essere piegata verticalmente e deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

(parti interne ed esterne della scheda elettorale in formato grafico)

Esemplificazione grafica della parte esterna



Esemplificazione grafica della parte interna

